



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 luglio 2012 Prot.4037 /GJ/ff Circolare n. 31

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Al Signor Presidente FEDERPERITI

LORO SEDI

Oggetto: nota dei Collegi di Bergamo, Lecco, Monza-Brianza e Varese con allegato parere *pro veritate*

In data 12 giugno 2012 il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Monza e della Brianza ha inviato al CNPI e a tutti i Collegi d'Italia una lettera contenente la nota inviata il 31 maggio al Ministro della Giustizia dai Collegi di Bergamo, Lecco, Monza-Brianza e Varese, corredata di un illuminato parere, in ordine alla validità ed efficacia delle deliberazioni approvate in sede di assemblea dei presidenti e alla relativa eventuale impugnabilità.

Per la precisa volontà di evitare di cadere in inutili polemiche tralascieremo ogni commento sull'iniziativa ma il parere, inviato a suffragio della memoria trasmessa al Ministero vigilante sulla professione, pone aspetti, che, oltre a non essere condivisibili, meritano alcune precisazioni poiché a nostro avviso, l'analisi giuridico-normativa è forzata, per alcuni versi, parziale e, per altri aspetti, lacunosa.

Procediamo con ordine seguendo i punti utilizzati nel parere commissionato dai Collegi sopracitati evitando, in questa sede, di eccedere in approfondimenti, nel richiamo alle normative di settore e alle decisioni giurisprudenziali che ben conosciamo.

1) Per quanto riguarda la riserva di legge in materia di creazione di un ordine professionale "nuovo", va precisato che il riferimento contenuto all'art. 3 comma 5 della Legge n. 148/2011, così come integrato dalla Legge n. 27/12 afferma il criterio direttivo della legge delega, recante l'accorpamento e l'unificazione di professioni le cui attività siano simili. La legge delega il Governo a regolare la riforma delle professioni, svolgendo i principi in essa indicati. Anche se l'inciso in parola non volesse essere annoverato tra i principi, che sorreggono e delimitano la delega parlamentare, legittimamente va ascritto tra i criteri direttivi della delegificazione. Ciò sta a significare, nel caso specifico, che il regolamento delegato non può di per sé istituire alcun ordine, ancorché "nuovo". Ma, l'ipotesi di accorpamento per professioni simili presuppone già l'esistenza di categorie professionali, la cui similitudine è rappresentata dalle attività a competenza riservata svolta in via concorrente. Sicché l'accorpamento determinerebbe l'incorporazione di professioni esistenti, simili per attività di competenza, mentre è giuridicamente evidente che il regolamento non possa creare un nuovo ordine.

Pertanto, nel parere reso ai Collegi sopracitati, si ravvede una finalità del tutto estranea alle intenzioni del Consiglio Nazionale, ben consapevole dei limiti della delega ed informato sulla primazia delle norme di rango primario in materia di professioni.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 luglio 2012 Prot.4037 /GJ/ff Circolare n. 31

2) Volontarietà: Assolutamente incongruo, nonché destituito di fondamento, l'assunto invocato, relativamente alla "consapevolezza della volontarietà, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 148/2001.

La base volontaria dell'accorpamento presuppone la volontà vincolante degli enti esponenziali delle categorie professionali "similari", rappresentati dai rispettivi Consigli Nazionali. Tale volontà è orientata all'accorpamento con altre categorie professionali, mentre alcuna traccia può essere rinvenuta, se non in via strumentale e surrettizia, con riferimento all'iscrizione da parte degli "associati" né sul "consenso".

La funzione degli Ordini e Collegi si fonda sull'esigenza che determinate professioni possano essere esercitate solo previo accertamento delle capacità professionali dei singoli e siano assoggettate ad un regime di responsabilità professionale sotto il profilo deontologico. Inoltre, sussiste la legittimazione e l'interesse degli Ordini a difendere in sede giurisdizionale la categoria dei soggetti, di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratta della violazione di norme poste a tutela della professione in quanto tale, ma anche quando gli iscritti perseguono vantaggi, anche di natura strumentale, che siano comunque riferibili alla categoria;

Il principio democratico, rappresentativo della volontà della "base associativa" dell'ente pubblico non economico "Collegio" si manifesta nell'elezione dei rappresentanti dei componenti il Consiglio Nazionale, il quale, a norma dell'art. 14 D.Lgs. Lgt. n. 382/1944 è sentito dagli organi dello Stato-Apparato in sede consultiva su leggi e regolamenti, che riguardano la professione.

3) La tutela degli interessi degli iscritti è posta in capo all'ordine o collegio professionale territoriali, con la medesima legittimazione del Consiglio Nazionale. Pacifica e consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, civile ed amministrativa, conferma che gli ordini ed i collegi professionali sono istituzionalmente preposti al raggiungimento di finalità di interesse generale, con un'autonomia negoziale piena, ma attenuata dal principio secondo cui l'oggetto dei contratti da loro stipulati deve essere compatibile e coerente con i loro compiti e funzioni istituzionali. In tal guisa, essi non operano come mandatari dei propri iscritti, per cui essi possono compiere atti giuridici non nell'interesse dei singoli professionisti, ma solo nell'interesse della categoria.

A differenza dei consigli dei collegi provinciali, il Consiglio Nazionale è l'unico ente esponenziale di Categoria, che, per espressa riserva normativa, può dialogare con le istituzioni statali, sia in sede legislativa che amministrativa, per atti e regolamenti che riguardano la Categoria medesima. E qui un breve richiamo sull'inopportunità e sulla censurabilità dell'iniziativa dei collegi firmatari risulta inevitabile.

I compiti istituzionali dei collegi territoriali sono prescritti dall'art. 7, comma 2, D. Lgs. Lgt. n. 382/44, mentre l'art. 14, co. 2, D.Lgs. Lgt. n. 382/19144 conferma tutto quanto appena espresso, stabilendo che "... *Le Commissioni predette (nдр Commissioni Centrali) esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia ...*". Si ricorda che la denominazione delle Commis-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 luglio 2012 Prot.4037 /GJ/ff Circolare n. 31

sioni centrali è stata mutata, dall'art. 2, D. Lgs. Pres. 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli nazionali.

Per questo motivo, la missiva inviata al Ministero della Giustizia da parte dei Collegi tratta una materia, per la quale gli enti territoriali non posseggono alcuna competenza e legittimazione a trattare.

4. Per quanto riguarda, infine, la validità della delibera assunta dall'Assemblea dei Presidenti, si chiarisce che lo strumento assembleare, denominato assemblea dei presidenti, è stato istituito proprio per dare spazio a principi di democraticità sull'operato dell'ente esponenziale, che pur potrebbe legittimamente svolgere le attività istituzionali, in assenza assoluta del "imprimatur" o del "placet" espresso con gli atti deliberativi approvati in sede di assemblea dei presidenti. Sicché, l' "orientamento", di cui si predicava nel parere *pro veritate*, non è ovviamente vincolante né per il Collegio né per il Consiglio Nazionale.

Pertanto, ogni considerazione sulla rilevanza giuridica delle delibere dell'Assemblea dei Presidenti può considerarsi un inutile esercizio letterario; sarebbe semmai interessante capire in base a quali principi democratici, l'esigua minoranza di collegi che si erano espressi in maniera critica rispetto alla maggioranza dei collegi, abbia poi ritenuto di avviare questa discutibile e illegittima iniziativa.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)